



Valutazioni sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - Atto comunitario COM (2016) 821.

Con la proposta di direttiva COM (2016) 821, in estrema sintesi, la Commissione europea istituisce una procedura di notifica, con un obbligo di comunicazione, nella fase antecedente alla promulgazione ed alla emanazione delle disposizioni nazionali (in concreto nella fase di proposizione di un disegno di legge) che introducono o modificano requisiti o regimi di autorizzazione in materia di servizi, attribuendo alla medesima Commissione europea il potere di richiedere allo Stato interessato di astenersi dall'adottare le disposizioni comunicate o, se già adottate, di abrogarle.

Le materie di interesse per gli architetti, relativamente alle disposizioni in esame, sono in particolare le notifiche inerenti i programmi di formazione (art. 21 bis Direttiva 2013/55/UE), notifiche relative a requisiti per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi quali l'obbligo di un determinato statuto giuridico (aspetto di interesse relativamente alle STP di cui all'art. 10 della L. 183/2011), tariffe obbligatorie minime e/o massime e la previsione di un numero minimo di dipendenti (articolo 15, par. 3 Direttiva 2006/123/CE) il requisito di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale, fornire una garanzia o prevedere altre disposizioni analoghe (articolo 23 Direttiva 2006/123/CE), ed il requisito di esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limita l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse (art. 25 Direttiva 2006/123/CE).

Tralasciando gli aspetti procedurali legati a tale obbligo e descritti nella proposta di direttiva COM (2016) 821, in concreto il processo legislativo italiano sarebbe subordinato ad una preventiva verifica della Commissione europea, inibendo in tal modo e privando di efficacia gli art. 70, 71 e 72 della Costituzione sia relativamente alla funzione legislativa che alla iniziativa legislativa.



Viene meno, con tale proposta di Direttiva COM (2016) 821, lo stesso principio di democrazia citato nella prima frase dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea come uno dei valori su cui l'Unione europea si fonda.

Ogni disegno di legge inerente le materie individuate nella proposta di Direttiva COM (2016) 821 sarebbe pertanto soggetto, in futuro, ad approvazione da parte della Commissione Europea, svuotando in pratica il potere legislativo in capo allo Stato italiano.

In base alle vigenti disposizioni del TUE e del TFUE, ad oggi se la Commissione Europea ritiene che uno Stato membro abbia violato una disposizione comunitaria, può aprire una procedura di infrazione o adire la Corte di giustizia, previa apertura di verifica preliminare. Con tale proposta di Direttiva, invece, sarebbe l'Italia che dovrebbe presentare un ricorso davanti al Corte di giustizia europea, per invertire la decisione della Commissione europea, e ciò prima di esercitare la propria funzione legislativa.

La Corte di Giustizia, peraltro, nella sua funzione di analisi, verifica in concreto se la normativa dello Stato membro è contraria ai principi comunitari, rinviando molto spesso al “giudice del rinvio”, ovvero al giudice dello Stato membro, una verifica su aspetti attuativi. La verifica compiuta dalla Corte di Giustizia viene sempre effettuata su casi ed aspetti pratici (basta esaminare qualsiasi sentenza della Corte per verificare che essa parte sempre dal contesto normativo di riferimento e dal caso specifico).

Con la proposta di direttiva COM (2016) 821, la Corte di Giustizia andrebbe ad esaminare se una legge sia potenzialmente lesiva – e non in concreto – ad esempio per programmi di formazione o tariffe obbligatorie minime e/o massime, senza verificare in concreto l'impatto della disposizione di legge all'interno del territorio nazionale.

Proprio con riferimento alle tariffe, la stessa Direttiva 2006/123/CE non impedisce la previsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione professionale. La introduzione di questo principio del c.d. “equo compenso” all'interno dell'ordinamento italiano, in base a quanto previsto nella proposta di Direttiva COM (2016) 821, dovrebbe avere la preventiva verifica da parte della Commissione europea, che effettuerebbe una valutazione senza conoscere, in concreto, il mercato dei servizi professionali in Italia.



A titolo esemplificativo, la Corte di giustizia europea, in base all'art. 165 comma 4 del TFUE, in tema di libera circolazione delle persone, non ha mai messo in discussione l'autorità degli Stati membri di regolamentare le professioni, stabilendo invece che le qualifiche professionali ottenute in altri paesi europei devono essere controllati per la corrispondenza con le qualifiche professionali che sono necessari nel paese ospitante.

Ne deriva che la regolamentazione sulle professioni ed il loro esercizio deriva da decisioni nazionali (e da norme nazionali) e pertanto non sono soggette direttamente a disposizioni comunitarie, e vanno oltre i criteri di proporzionalità che sono posti alla base dell'art. 5 del TUE.

La proposta di direttiva, in conclusione, con riferimento alla regolamentazione e l'esercizio delle professioni effettuata dagli stati membri, viola il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE ed il principio di democrazia di cui all'art. 2 del TUE.